



Comune di Pizziconi

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

ORDINANZA SINDACALE n. 13 del 17/03/2020

Oggetto: GESTIONE EMERGENZA SANITARIA COVID-19. ULTERIORI MISURE.

IL SINDACO

Premesso che:

l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, necessita dell'adozione di disposizioni atte a contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Richiamata l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19", con la quale viene fatto obbligo alle Autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19, nonché a tutti coloro che abbiano fatto rientro in Italia provenienti dalle aree a rischio, di denunciare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.P. territorialmente competente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale che ha portato il Governo ad estendere all'intero territorio nazionale le misure drastiche di contenimento già previste dall'art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 per le cosiddette “zone rosse”;

Vista l'Ordinanza nr. 7 del 14.03.2020 a firma del Governatore della Regione Calabria Jole Santelli avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale”, emessa ai sensi dell'art.50 D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. per ragioni di tutela della salute pubblica, la quale ha disposto che chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni da qualunque altra Regione, debba essere sottoposto alla misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva per 14 (quattordici) giorni e debba comunicare tale circostanza direttamente - attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 - al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure già previste dai protocolli regionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)”;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale nr. 11 del 11.03.2019 con la quale è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in via permanente;

Richiamata altresì l'Ordinanza Sindacale nr. 12 del 11.03.2019 con la quale si sono recepite integralmente le disposizioni del Governo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)”;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n.15350/117 del 12 marzo 2020 laddove, in merito alle misure disposte con i citati decreti, viene precisato quanto segue: <<Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione. Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro>>;

Vista la Circolare del Prefetto di Reggio Calabria Prot. n. 29015 del 12 marzo 2020.

RIVOLGE APPELLO ALLA CITTADINANZA

RESTATE A CASA !!!

Evitate ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal comune verso l'esterno ed all'interno del comune stesso, salvo che non vi siano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

Situazioni di necessità sono anche quelle che riguardano "l'acquisto di beni essenziali", come ad esempio fare la spesa. **Ciò non significa uscire in tre o quattro persone per andare a fare la spesa, né uscire più volte al giorno per acquistare un alimento alla volta. Uscite da soli e fate un unico approvvigionamento per più giorni.**

Le esigenze lavorative che necessitano di presenza fisica dovranno essere comprovate e documentate, ove possibile richiedete di ricorrere al telelavoro.

Tutte le attività ambulatoriali sono state sospese a causa dell'emergenza quindi non uscite per recarvi dal medico ma contattatelo telefonicamente; se dovete acquistare medicinali, uscite solo se indispensabile.

Si rammenta che tutte le volte che si esce di casa si dovrà produrre un'"autocertificazione" agli organi di vigilanza che, in caso di dichiarazioni mendaci o motivazioni non congrue, comporterà responsabilità penali.

Lo scrivente non può emanare provvedimenti contrastanti con le norme generali, perché sarebbero inefficaci ope legis (art.35 D.L. 9 marzo 2020), inibendo le uscite finalizzate a una piccola passeggiata ristoratrice, **ma certamente può apertamente stigmatizzare con forza i comportamenti irresponsabili di coloro che, con leggerezza, mettono a rischio l'incolumità di tutta la collettività nel momento in cui si rendono artefici più volte al giorno di uscite di casa continue e senza alcuna reale e vera necessità.**

Il DPCM 9 marzo 2020, con l'art.1 comma 3 va a sostituire la lett.d) dell'art.1 del DPCM 8 marzo 2020, specifica che "lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro....".

Al di là di ogni opportunistica e sin troppo distorta interpretazione alla norma riguardante la possibilità di passeggiare all'aperto, si rammenta che il termine "passeggiare" vuol dire "camminare lentamente, per divertimento e distrazione o per esercizio fisico".
NELL'ATTUALE SITUAZIONE EMERGENZIALE, si passeggia uscendo dalla propria abitazione da soli e restando fuori per il tempo strettamente necessario a una salubre passeggiata, evitando tassativamente di soffermarsi con altre persone e quindi rischiare di creare assembramenti.

Altresì si fa appello anche a chi pratica jogging o biking. Fatelo con sano discernimento, in solitudine e limitando al massimo le uscite.

Il sottoscritto ha dato mandato alla Polizia Locale finalizzato a un'intensificazione dei controlli e di denuncia degli abusi.

In questo delicato momento in cui siamo chiamati a enormi sacrifici tutti indirizzati alla tutela della salute della Comunità, si ritiene quanto mai necessaria una vera e profonda presa di coscienza per non sottovalutare l'emergenza e quindi a non lasciarsi andare a leggerezze o peggio ancora veri e propri atti di menefreghismo.

Considerato che all'esito dei controlli degli organi preposti, relativamente agli ultimi giorni, risulta che ci siano tuttora troppi spostamenti con motivazioni apparentemente "pretestuose" i quali, facendo ricorso a un maggior senso di responsabilità e spirito di collaborazione collettivo, potrebbero essere tranquillamente evitati.

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000

ORDINA

- il divieto del pubblico passeggio e dell'attività fisica e motoria nella villetta comunale nonché nelle piazze pubbliche del capoluogo e delle frazioni e contrade;
- il divieto della fruizione delle panchine e dei giochi per bambini presenti nelle medesime piazze pubbliche e nella villetta comunale;
- la limitazione, per chi esce di casa ad accompagnare il proprio cane per i bisogni fisiologici, a non allontanarsi di oltre 100 metri dalla propria abitazione e di munirsi di paletta e sacchetto per raccogliere gli escrementi;
- **la quarantena obbligatoria per gg. 14, come previsto dalle vigenti disposizioni, per chi rientra da tutte le Regioni d'Italia e dall'Estero, per come previsto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14/03/2020.**

DISPONE

che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Reggio Calabria;
- al Commissariato di P.S. di Gioia Tauro;
- alla Stazione Carabinieri di Rizziconi;
- al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Gioia Tauro;
- alla Polizia Locale.

e pubblicata sull'Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale del Comune.

AVVERTE

Che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L 23 febbraio 2020 n. 6, richiamato in premessa.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 17/03/2020

Il Sindaco
f.to Alessandro Giovinazzo